



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

127/2016

Ottobre/4/2016 (*)

Napoli 7 Ottobre 2016

L'INPS, con la circolare n° 178 del 21 settembre u.s., fornisce i propri chiarimenti in materia di pensione al coniuge superstite, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n° 174/2016, precisando sia le fattispecie che saranno riesaminate d'ufficio che quelle per le quali sarà necessaria apposita istanza da parte del diretto interessato.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n° 174 del 15 giugno 2016, ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** dell'art. 18, comma 5, del D.L. n° 98/2011, secondo il quale "con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è ridotta, **nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia contratto ad età del medesimo superiore a settanta anni e la differenza di età tra coniugi sia superiore a venti anni**, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995".

Tale valutazione di incostituzionale è stata motivata con la necessità che le (eventuali) limitazioni del diritto alla pensione di reversibilità debbano rispettare **i criteri di uguaglianza, ragionevolezza, nonché il principio di solidarietà che è alla base del trattamento pensionistico de quo.**

L'INPS, con la circolare n° 178, pubblicata il 21 settembre u.s., precisa che **le domande presentate dai coniugi superstiti, e non ancora definite, nonché quelle di nuova presentazione, dovranno essere esaminate ai sensi dell'art. 22 co. 2 della Legge 21 luglio 1965.**

I trattamenti pensionistici già liquidati dovranno essere **ricostituiti d'ufficio**. Allo stesso modo, i **ricorsi amministrativi** pendenti in *subiecta materia* dovranno essere riesaminati sulla base di quanto sancito dalla Corte Costituzionale.

I trattamenti pensionistici ai superstiti, liquidati, e che risultino, successivamente, eliminati, saranno rideterminati **a domanda degli aventi diritto nei limiti della prescrizione.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA